



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 05/03/2019 e vi rimarra' fino al 21/03/2019.

Li 05/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

Delibera di Giunta Comunale

n.39/2019 del 05.03.2019

OGGETTO: Progetto XLII edizione della "Pentolaccia Casamassimese". Anno 2019.

Il giorno 05 marzo 2019 alle ore 12.00 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco Avv. Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Vice Segretario Generale dott.ssa Carmela Fatiguso

Risulta che:

Nome e Cognome	Presente/Assente	Nome e Cognome	Presente/Assente
Nitti Giuseppe	P	Loiudice Michele	A
Latrofa Anna Maria	P	Montanaro Maria Santa	P
Acciani Azzurra	P	Petroni Luigi	P

PRESENTI N. 5

ASSENTI N. 1

Presiede Giuseppe Nitti, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Vice Segretario Carmela Fatiguso.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000	
REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole	Parere: Favorevole
Data: 27/02/2019	Data: 05/03/2019
Responsabile di Settore	Responsabile del Settore Finanziario
Teresa Massaro	Carmela Fatiguso

PREMESSO CHE:

- L'arte della Cartapesta è ben consolidata a Casamassima, e si celebra ogni anno dal 1977 nella festa della Pentolaccia , con una sfilata di gruppi mascherati e di carri allegorici anche di Prima Categoria.
- L'evento ha raggiunto un'importanza di livello nazionale grazie all'alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica che ha premiato l'intero progetto con la medaglia d'argento nelle scorse edizioni.
- La manifestazione avrà luogo nelle giornate del 9 e 10 marzo 2019 e prevede la sfilata dei carri allegorici e un insieme di eventi in tema carnascialesco, come la rottura della Pentolaccia, ma anche a sfondo culturale, turistico e sociale.

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, per l'organizzazione dell'evento Anno 2019, ha promosso la formazione di un Comitato organizzatore composto da rappresentanti politici, da tecnici e referenti delle Associazioni; costituitosi in data 14/02/2019 nella prima riunione di pari data.

DATO ATTO che:

Il suddetto comitato, costituitosi in data 14/02/2019 ,nella prima riunione di pari data, ha ritenuto opportuno affidare la regia e l'organizzazione dell'evento all'Associazione Turistica Pro Loco, da sempre impegnata nella salvaguardia e tutela della storia e delle tradizioni locali, già detentrica del logo della Pentolaccia nonché curatrice storica della manifestazione fin dai suoi esordi.

VERIFICATO che l'iniziativa risulta essere in linea con i programmi dell'Amministrazione in materia di sostegno e tutela delle tradizioni popolari.

ATTESTATO che tale avvenimento si colloca tra gli obiettivi di crescita sociale e culturale del nostro territorio e risulta strettamente connessa alle attività istituzionali dell'Ente.

ATTESO che per sostenere l'evento è necessario impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 per spese così distinte:

€ 12.000,00 per contributi economici da erogare in favore delle Associazioni dei Cartapestai sotto elencate per l'attività di produzione dei carri allegorici :

- Ass. cult. **CARTAPESTAI CASAMASSIMESI**
- Ass. cult. **I MAESTRI DELLA CARTAPESTA;**
- Ass. Cult. **CARNEVAL'ARTE CREAZIONE & TRADIZIONE**
- Ass. **FUNGAI "Antonio Busto"**

€ 8.000,00 all'Ass. Turistica **PRO LOCO** per l'organizzazione delle attività collaterali, in collaborazione con le Associazioni culturali aderenti al Programma.

ATTESO che la somma concessa a titolo di rimborso delle spese a valere sulle attività di organizzazione del progetto rientra tra le spese a sostegno di finalità sociale di carattere istituzionale in ossequio all'art. 21 dello Statuto Comunale;

VISTI i pareri nr.6, nr.7 e nr.11 della Corte dei Conti-Sezione regionale di Controllo per la Liguria- dalla lettura dei quali si evince che: non ricorre il concetto di sponsorizzazione nel caso in cui l'Ente Locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, enunciato dall'Art.118, comma 4) della Costituzione; sono ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica, che mirano a realizzare gli interessi

economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'Ente locale; di conseguenza, se la cura dell'interesse della collettività si allarga anche ad interessi economici, sostanzialmente ogni iniziativa culturale o turistica ha delle ricadute potenzialmente positive, sì da giustificare *in re ipsa* un sostegno economico non fondato su un intento promozionale; le spese per organizzare direttamente eventi turistici, sportivi e culturali non subiscono il taglio previsto dall'articolo 6, comma 8, del D.lgs. 78/2010, convertito in Legge 122/2010. Infatti l'organizzazione di eventi è da ricondurre al concetto di spese per relazioni pubbliche, come disciplinate dagli articoli 1, 2 comma 1 e 9, della legge 150/2009, di natura speciale e, pertanto, non abolita tacitamente dal D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010; di conseguenza, tutti gli eventi culturali, turistici e promozionali non subiscono il taglio dell'80% rispetto al 2009, perché protetti da una disciplina legislativa speciale; il parere della Corte dei Conti, Sezione Lombardia 31/3/2011, nr.164, che specifica, espressamente, per il caso di contributi destinati ad attività socio-culturali, tra l'altro, che in attuazione del principio di sussidiarietà è ammesso "lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, anche attraverso forme aggregative intermedie tra cittadino e la Comunità locale, quali i Comitati, cui può partecipare l'Amministrazione comunale in attuazione del sistema di partenariato pubblico-privato"; il parere della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per le Marche, col parere 29 Marzo 2011, nr. 13, la quale ha assunto una posizione ancora più estensiva delle Sezioni Liguria e Lombardia, ritenendo in tutto non applicabile il divieto delle sponsorizzazioni ed i limiti alla spesa previsti dall'art. 6, commi 8 e 9, della legge 122/2010 ai contributi locali;

RICONOSCIUTO, pertanto, un orientamento generale della magistratura contabile teso ad attenuare gli effetti dei divieti introdotti dall'art. 6, commi 8 e 9 del D.L. nr. 78/2010, alla possibilità degli Enti Locali di intervenire finanziariamente a sostegno di attività rilevanti per il territorio, a condizione che ciò, da un lato sia qualificabile come utile sulla base degli elementi di valutazione emersi in premessa e, dall'altro, che non si limiti ad una mera pubblicizzazione dell'immagine dell'Ente;

PRESO ATTO, altresì, che tali manifestazioni sono tutte potenzialmente idonee ad aumentare l'offerta turistica del nostro territorio attraverso l'utilizzo delle risorse locali, soprattutto umane, attuando una ricaduta positiva su tutta la Comunità;

DATO ATTO che la somma di € 20.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo 1 05 10 608/1 nell'ambito del Bilancio 2019.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DELIBERA

Preso atto di tutto quanto evidenziato innanzi e che qui si intende integralmente riportato

Di stabilire che il progetto "XLII edizione Pentolaccia Casamassimese" rientra nelle competenze dell'Ente, è da considerarsi un progetto di rete organizzato in collaborazione con l'Associazione Turistica Pro Loco Casamassima con funzione di coordinamento e direzione delle attività e con altre Associazioni Culturali del territorio e delle Scuole, nonché con le associazioni esperte nell'arte della cartapesta così indicate:

- Ass. cult. **CARTAPESTAI CASAMASSIMESI**
- Ass. cult. **I MAESTRI DELLA CARTAPESTA;**
- Ass. Cult. **CARNEVAL'ARTE CREAZIONE & TRADIZIONE**
- Ass. **FUNGAI** "Antonio Busto"

Di destinare, pertanto, la complessiva somma di € 20.000,00 per l'organizzazione della manifestazione suddetta da ripartire come segue:

€ 12.000,00 per contributi economici da devolvere in favore delle sotto elencate alle seguenti associazioni:

- Ass. cult. **CARTAPESTAI CASAMASSIMESI**
- Ass. cult. **I MAESTRI DELLA CARTAPESTA;**
- Ass. Cult. **CARNEVAL'ARTE CREAZIONE & TRADIZIONE**
- Ass. **FUNGAI** "Antonio Busto"

€ 8.000,00 all'Ass. Turistica **PRO LOCO**, in quanto incaricata del coordinamento e della direzione della manifestazione, per fronteggiare spese relative alla realizzazione della manifestazione che si svolgerà con il contributo di associazioni culturali presenti sul territorio e delle Scuole;

Di prenotare la predetta somma dando atto che la stessa trova copertura finanziaria al capitolo 1 05 10 608/1 nell'ambito del Bilancio 2019;

Di dare atto che, Responsabile del procedimento di gestione, ai sensi del comma 3 dell'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, salva ogni altra competenza di legge e/o regolamentare, è il Responsabile servizio Socio Culturale e ad esso sono perciò attribuiti tutti i compiti di attuazione dell'obiettivo programmatico definito con il presente atto;

Di dare atto, altresì, che l'Ufficio segreteria provvederà a trasmettere copia della delibera di approvazione della presente proposta, esecutiva, al Responsabile del Servizio indicato per l'adozione dei rispettivi compiti di gestione.

Di **rendere** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, co.4 del D.Lgs. nr.267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO

F.to Giuseppe Nitti

IL VICE SEGRETARIO

F.to Carmela Fatiguso

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 05/03/2019 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

CASAMASSIMA, li 05/03/2019

IL VICE SEGRETARIO

F.to Carmela Fatiguso
